

In sesto luogo, i ricorrenti sostengono che la Commissione ha commesso un'irregolarità procedurale non applicando al conferimento di capitale da essa qualificato come aiuto le disposizioni del regolamento (CE) n. 659/1999 (*) sugli aiuti esistenti.

In settimo luogo, gli orientamenti del 2005 avrebbero anche aggirato la ripartizione di competenze tra gli Stati membri e la Commissione in quanto la Commissione tramite un'interpretazione estensiva della nozione d'«impresa» all'art. 87, n. 1, CE accrescerebbe la sua competenza in contrasto con il quadro previsto dal Trattato CE e con tale interpretazione estensiva ricondurrebbe sotto il controllo degli organi comunitari anche casi per cui sarebbe competente l'autorità amministrativa nazionale.

(¹) Comunicazione della Commissione — Orientamenti comunitari concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali, GU 2005, C 312, pag. 1.

(²) Comunicazione della Commissione — Applicazione degli articoli 92 e 93 del Trattato CE e dell'articolo 61 dell'Accordo SEE agli aiuti di Stato nel settore dell'aviazione, GU 1994, C 350, pag. 7.

(³) Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE.

Ricorso proposto il 2 ottobre 2008 — S.L.V. Elektronik/ UAMI — Jiménez Muñoz (LINE)

(Causa T-449/08)

(2008/C 327/64)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: S.L.V. Elektronik GmbH (Übach-Palenberg, Germania) (rappresentante: avv. C. König)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Angel Jiménez Muñoz (Gelida, Spagna)

Conclusioni del ricorrente

— Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 18 luglio 2008 (procedimento R 759/2007-4) in quanto ha negato la registrazione del marchio richiesto n. 003316908 per «lampade alimentate via rete, impianti e strumenti di illuminazione, strumenti luminosi per effetti di scena, lampade elettriche e componenti dei prodotti menzionati», e condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo «LINE» per prodotti rientranti nella classe 11 (domanda n. 3 316 908)

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Angel Jiménez Muñoz

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: marchio figurativo e denominativo nazionale «Line» per prodotti e servizi rientranti nelle classi 9, 35, 37 e 38

Decisione della divisione di opposizione: Accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: Parziale annullamento della decisione della divisione di opposizione

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto non sussiste alcun rischio di confusione tra i marchi di cui trattasi. Inoltre la commissione di ricorso non si è basata sul marchio richiesto, ma su un progetto che non è identico a quest'ultimo.

Ricorso proposto il 6 ottobre 2008 — Mitteldeutsche Flughafen e Flughafen Leipzig/Halle/Commissione

(Causa T-455/08)

(2008/C 327/65)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Mitteldeutsche Flughafen AG (Lipsia, Germania), Flughafen Leipzig/Halle GmbH (Lipsia, Germania) (rappresentante: avv. M. Núñez-Müller)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

— annullare, ai sensi dell'art. 231, primo comma, CE, l'art. 1 della decisione della Commissione 23 luglio 2008, C(2008) 3512 def., in quanto la Commissione vi stabilisce che

a) il conferimento di capitale accordato dalla Germania per la costruzione presso l'aeroporto Lipsia/Halle di una nuova pista sud di decollo e di atterraggio e dei relativi impianti aeroportuali costituisce un aiuto di stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE e

b) tale «aiuto di stato» ammonta a 350 milioni di EUR;

— condannare la Commissione alle spese ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale.